

Operazioni societarie. Tre massime del Consiglio notarile di Milano

Acquisto di azioni proprie, le riserve sono indisponibili

La nuova disciplina relativa alla rilevazione in bilancio dell'acquisto di "azioni proprie" da parte della società emittente è stata oggetto di tre massime da parte del Consiglio notarile di Milano.

Per effetto dell'articolo 6, comma 1 del Dlgs 139/2015, la previsione secondo cui, in caso di acquisto di azioni proprie, nell'attivo del bilancio doveva essere iscritta una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie (la quale doveva essere costituita e mantenuta finché tali azioni non fossero state trasferite o annullate: articolo 2357-ter del Codice civile) è stata sostituita con la previsione secondo cui l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.

La nuova normativa è entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 e si deve applicare ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio a partire da tale data; essa pertanto trova applicazione dal bilancio di esercizio che si chiuderà a partire dal 31 dicembre 2016 ovvero anche in data anteriore, in caso di anticipazione della chiusura degli esercizi sociali, purché si tratti di esercizi iniziati a partire dal 1° gennaio 2016.

In sostanza, per effetto della nuova normativa, nell'attivo dello stato patrimoniale non si effettua più l'iscrizione del valore delle azioni proprie oggetto di acquisto; inoltre, non si procede più, come in passato, a imputare alla "riserva azioni proprie" la parte degli utili distribuibili o delle riserve disponibili "utilizzata" ai fini dell'acquisto delle azioni proprie ma si lasciano invariate queste riserve nel loro importo originario e si iscrive una "riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" di importo pari al costo di acquisto delle azioni proprie.

Quindi, le riserve restano iscritte in bilancio quali riserve apparentemente disponibili. La massima 145 ammonisce dunque che tali riserve, in realtà, assumono la natura di posta meramente rettificativa della "riserva negativa azioni proprie" e non possono ritenersi disponibili per nessuno degli utilizzi cui esse potevano essere destinate prima dell'acquisto delle azioni proprie.

Pertanto, ad esempio, le riserve in questione non possono essere utilizzare al fine di:

- a) distribuire dividendi ai soci;
- b) aumentare il capitale sociale a titolo gratuito;
- c) acquistare altre azioni proprie;
- d) coprire eventuali perdite;
- e) calcolare il limite quantitativo di emissione di obbligazioni.

Se le azioni proprie sono annullate o alienate, le riserve che erano state "immobilizzate" a causa della presenza di azioni proprie tornano ad essere nella libera disponibilità dell'assemblea per essere distribuite o per essere utilizzate in operazioni sul capitale sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani